

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 487)

Urgenza

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TAVIANI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro**

(TAMBRONI)

NELLA SEDUTA DEL 21 APRILE 1959

Provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata per i consumi di lusso

ONOREVOLI SENATORI. — Il criterio della differenziazione delle aliquote non è estraneo all'economia ed alla struttura giuridica dell'imposta generale sull'entrata che lo ha adottato al fine di colpire in misura superiore alla normale i prodotti ed i consumi di lusso realizzando così, attraverso il gioco della rivalsa, nel campo dei tributi indiretti, una maggiore rispondenza della imposizione sul reddito consumato alla natura del consumo.

A tale criterio è ispirato il disegno di legge accluso, che è diretto ad accentuare il carico fiscale dei consumi più caratteristicamente voluttuari mediante l'aumento al 5 per cento dell'aliquota dell'imposta gravante sui proventi conseguiti dalle sale da thé, sale da ballo, circoli, clubs ed altri simili locali classificati di lusso e di prima categoria. Si istituisce inoltre un'apposita addizionale all'imposta stessa.

L'istituenda addizionale colpisce nella misura del 3 per cento e del 2 per cento i proventi lordi conseguiti rispettivamente dagli esercizi di lusso e da quelli di prima categoria quali i ristoranti, i caffè, i bar, le sale da thé, le sale da ballo, i clubs ed altri simili locali in aggiunta all'imposta sull'entrata che detti esercizi corrispondono in abbonamento.

La stessa addizionale viene stabilita nella misura del 2 per cento nei confronti degli alberghi classificati di lusso in aggiunta all'imposta sull'entrata dell'1 per cento che essi assolvono in abbonamento e sempre nella misura del 2 per cento nei riguardi dei barbieri e parrucchieri per uomo e per signora classificati di lusso soggetti all'imposta sull'entrata del 3 per cento in abbonamento.

Per ovvi motivi di coerenza con le disposizioni legislative di favore, vigenti per le

località economicamente depresse, si è ritenuto opportuno escludere dall'applicazione dell'addizionale del 2 per cento i caffè e i bar classificati di prima categoria, dislocati nelle zone di competenza della Cassa del Mezzogiorno ovvero in località riconosciute economicamente depresse ai termini del secondo comma dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, semprechè, però, le località in cui i detti esercizi operino non siano stazioni di cura, di soggiorno o turismo.

Inoltre non si è ritenuto d'incidere anche sulle vendite al pubblico dei prodotti voluttuari, nella considerazione che nei precedenti passaggi essi già scontano l'imposta sull'entrata nella misura dell'8 per cento (pietre preziose, lavori in oro, in platino, in argento, eccetera) e del 5 per cento (vini spumanti, liquori, profumerie e oggetti di

toiletta, antichità, oggetti da collezione, eccetera).

Il sistema previsto dal presente disegno di legge offre il vantaggio di avvalersi di uno strumento fiscale già collaudato rendendo praticamente nulli i costi di accertamento e di riscossione dell'aumento dell'imposta e della applicazione della predetta addizionale.

Infatti l'esperienza insegna che è da scartare il principio dell'istituzione di un'imposta a sè stante sulle consumazioni voluttuarie in quanto un tentativo fatto in tal senso col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 maggio 1947, n. 589, non ebbe felice esito ed il provvedimento venne sospeso indefinitamente col decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 360, senza aver trovato attuazione a causa soprattutto della difficoltà e della onerosità dei controlli che esso avrebbe comportato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 2 della legge 26 novembre 1957, n. 1153, è sostituito come segue:

«Salvo quanto disposto nei seguenti commi, l'imposta sull'entrata dovuta in abbonamento, in base al volume degli affari, a norma delle disposizioni in vigore, è stabilita nella misura dell'1 per cento.

Per le entrate conseguite in dipendenza degli atti economici sotto elencati l'imposta di cui al precedente comma è dovuta:

a) nella misura del 5 per cento, sui proventi lordi conseguiti dalle sale da thé, sale da ballo, circoli, clubs ed altri simili locali, compresi quelli esistenti negli alberghi, per gli esercizi classificati di lusso;

b) nella misura del 5 per cento, sui proventi lordi conseguiti dalle sale da thé, sale da ballo, circoli, clubs ed altri simili locali, compresi quelli esistenti negli alberghi, per gli esercizi classificati di prima categoria;

c) nella misura del 4 per cento, per le vendite dei prodotti soggetti nei modi normali all'aliquota dell'8 per cento ad ogni passaggio;

d) nella misura del 4 per cento, sui proventi lordi conseguiti dai ristoranti, caffè e bar, compresi quelli esistenti negli alberghi, per gli esercizi classificati di lusso;

e) nella misura del 3 per cento, per le vendite dei prodotti soggetti nei modi normali all'aliquota del 5 per cento ad ogni passaggio;

f) nella misura del 3 per cento, sui proventi lordi conseguiti dai ristoranti, caffè e bar, compresi quelli esistenti negli alberghi, per gli esercizi classificati di prima categoria;

g) nella misura del 3 per cento, sui proventi lordi conseguiti dai barbieri e parrucchieri per uomo e per signora, per gli esercizi classificati di lusso;

h) nella misura del 2 per cento, per le vendite di libri usati;

i) nella misura dello 0,50 per cento, per le vendite di prodotti soggetti nei modi normali all'aliquota dello 0,50 per cento ad ogni passaggio.

In aggiunta all'imposta sull'entrata in abbonamento stabilita dai precedenti commi è dovuta nei modi e termini dell'imposta stessa un'addizionale nella misura del 3 per cento sui proventi lordi conseguiti dagli esercizi di cui alle precedenti lettere a) e d), e nella misura del 2 per cento sui proventi lordi conseguiti dagli esercizi di cui alle precedenti lettere b), f) e g).

L'addizionale del 2 per cento è dovuta anche sui proventi lordi conseguiti dagli alberghi classificati di lusso.

L'addizionale del 2 per cento non si applica ai caffè ed ai bar di prima categoria siti in località comprese nelle zone di competenza della Cassa per il Mezzogiorno o in località riconosciute economicamente depresse ai termini dell'articolo 8, secondo comma, della legge 29 luglio 1957, n. 635, semprechè le località di cui sopra non siano stazioni di cura, di soggiorno o turismo».